

**Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione del profilo professionale**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega il Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali", che all'articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" ove l'art. 5, comma 5, stabilisce che il profilo di operatore socio-sanitario è compreso nell'area professionale delle professioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-ovies del D.Lgs. 11 dicembre 1992, n. 502;

VISTO l'accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2003 per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,

SANCTIO E ACCORDO

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione del profilo professionale di operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività volte al fine di assicurare assistenza diretta e supporto gestionale, organizzativo e formativo in contesti territoriali ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e domiciliari, a domicilio, e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini:

CONSIDERATO

- La generale necessità di rispondere in maniera differenziata ai crescenti bisogni di salute della popolazione
- le profonde modificazioni nelle realtà organizzative, clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate negli ultimi vent'anni, nonché l'emergenza pandemica da Covid-19, tali per cui il profilo dell'operatore socio-sanitario si rivela insufficiente a rispondere al soddisfacimento dei bisogni attuali;
- le variazioni nella domanda di salute collegate all'invecchiamento della popolazione, all'aumento della multimorbilità e cronicità che richiedono lo sviluppo di competenze di tipo sanitario degli operatori che a vario titolo intervengono nel processo di presa in carico, cura e assistenza della persona adulta e anziana;
- la necessità di adottare modelli organizzativi innovativi nei quali integrare operatori qualificati con competenze specifiche in ambito sanitario a supporto dell'attività infermieristica;

- lo scarso impatto sulle organizzazioni derivante dalla formazione di operatori socio sanitari in applicazione dell'Accordo Stato regioni del 16 gennaio 2003 per la formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio sanitario e la necessità di aggiornarne i contenuti e le afferenze professionali;

SI CONVIENE:

### **Articolo 1 - Descrizione della figura**

L'XX è operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43. È un operatore in possesso della qualifica di Operatore socio sanitario che a seguito di un ulteriore percorso formativo consegue la qualifica di XX.

Nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l'inserimento in team assistenziale, coadiuva gli infermieri assicurando le attività sanitarie identificate nel presente provvedimento, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore socio sanitario.

Le attività dell'XX sono rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo.

L'XX, in rapporto alla gravità clinica dell'assistito e all'organizzazione del servizio, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell'infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. È responsabile della correttezza dell'attività svolta.

### **Articolo 2 - Programmazione e fabbisogno corsi di formazione**

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono annualmente il fabbisogno formativo e il fabbisogno professionale, nel quale provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

2. La formazione dell'XX è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale allo svolgimento delle attività formative.

4. Ogni Regione e Provincia autonoma, in base ai fini conoscitivi e nell'ambito del settore socio-sanitario, l'elenco degli assistiti qualificati lasciati nel proprio territorio.

### **Articolo 3 - Contesti operativi**

1. L'XX opera nei contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio della persona e nei contesti in cui l'integrazione nel team assistenziale possa risultare efficace nel contribuire a soddisfare i bisogni assistenziali.

### **Articolo 4 - Relazioni con altre professioni**

1. L'XX è un componente dell'équipe assistenziale, svolge la sua attività coadiuvando e attenendosi alle indicazioni dell'infermiere, nell'ottica dell'integrazione multi-professionale secondo l'organizzazione del contesto in cui è inserito.

2. L'XX svolge le attività dirette alla persona, attribuite dall'infermiere, riferendone allo stesso in quanto responsabile dell'assistenza infermieristica generale; adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli.

3. Le attività attribuite dall'infermiere responsabile dell'assistenza, vengono svolte nell'ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, al fine di assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni assistenziali di tipo sanitario.

4. Ulteriori specificazioni sono riportate nella premessa dell'Allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 5 - Competenze e abilità minime**

1. Gli ambiti di competenza, di seguito indicati, si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali:

- tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e primo soccorso
- organizzazione e integrazione con altri professionisti/operatori.

2. Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali di cui al XX sono contenute nell'Allegato 1.

#### **Articolo 6 - Requisiti di ammissione al corso**

1. Per l'accesso ai corsi di XX è richiesta la qualifica di operatore socio-sanitario, o di equipollenti, ai sensi della normativa vigente, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero ed esperienza professionale come operatore socio-sanitario di almeno 24 mesi.

2. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero di pari livello rispetto al diploma di scuola secondaria di secondo grado, deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente o corrispondente, che attesti il livello di scolarizzazione e deve possedere certificazioni di competenza linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Sono esonerati dalla presentazione del precedente certificato i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del secondo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

#### **Articolo 7 - Prove di ammissione al corso**

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.

#### **Articolo 8 - Sorveglianza sanitaria**

1. Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente profilo professionale di XX gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente secondo i protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale. Agli studenti devono essere proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 9 - Requisiti minimi del corso di formazione**

1. Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 500 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.

2. Il corso è strutturato in moduli didattici teorici di almeno 200 ore, tirocinio di minimo 280 ore, e almeno 20 ore di esercitazioni/simulazioni.

#### **Articolo 10 - Aree disciplinari e docenza**

1. I moduli didattici teorici di cui all'articolo 9 sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
  - cura alla persona e sicurezza
  - rilevazione del dolore, parametri vitali e attività funzionali
  - somministrazione delle terapie prescritte
2. Le materie essenziali suddivise per aree disciplinari, con indicazione del monte orario minimo per area disciplinare, sono elencate nell'Allegato 2.
4. L'affidamento della docenza è basato sulla valutazione del curriculum professionale e scientifico. Sono requisiti essenziali:
  - a) per tutti gli insegnamenti, il possesso di laurea triennale abilitante o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente pertinente rispetto ai contenuti della disciplina;
  - b) avere svolto attività professionale in ambito sanitario o socio-sanitario, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto all'anno scolastico di riferimento;
  - c) coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e le competenze professionali esercitate
5. Ulteriori requisiti possono essere individuati dalle Regioni e Province autonome del Trentino di Bolzano.

#### **Articolo 11 - Metodologie didattiche**

1. Le lezioni, di norma in presenza, devono favorire l'apprendimento mediante metodi interattivi e privilegiando un approccio didattico basato sulla problematizzazione di situazioni specifiche che favorisca l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche. Possono essere erogate in FAD le lezioni riguardanti l'area delle relazioni professionali.
2. Ogni modulo didattico conclude con prove di valutazione dell'apprendimento.
3. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere modalità di studio/approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l'apprendimento degli studenti, fino ad un massimo del 10% del monte ore di teoria.

#### **Art. 12 - Coordinatore del corso**

1. Deve essere individuato il coordinatore per la gestione dei corsi, il quale garantisce la realizzazione delle attività didattiche, la progettazione del tirocinio e delle attività di studio guidato nonché l'integrazione tra la formazione teorica e il tirocinio.
2. Il coordinatore del corso, deve essere un Infermiere in possesso della laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed esperienza professionale di almeno 3 anni negli ultimi 5, in ambito sanitario, socio-sanitario o formativo.

#### **Articolo 13 – Tirocinio e tutoraggio**

1. Il percorso formativo prevede un percorso di tirocinio guidato finalizzato all'apprendimento delle attività descritte nell'Allegato 1 con il coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività previste.
2. L'organizzazione del percorso di tirocinio deve prevedere massimo tre esperienze, in modo da garantire l'acquisizione delle competenze previste.
3. L'organizzazione e supervisione dei tirocini è affidata ad un tutor il quale deve essere un professionista sanitario, appartenente al profilo di infermiere, con esperienza professionale di almeno 2 anni in ambito sanitario o socio-sanitario.

4. Il tutor è competente nello svolgimento di attività di rielaborazione delle esperienze di tirocinio, finalizzate alla sistematizzazione e integrazione delle conoscenze apprese, tali attività sono comprese nell'ambito delle 280 ore di tirocinio, e possono variare da 10 a 20 ore; realizza inoltre le attività di studio guidato, qualora previste.

5. L'attività di tirocinio viene svolta con il ricorso a guide di tirocinio, le quali sono infermieri operanti presso le strutture dove si svolge il tirocinio stesso, con elevate competenze nelle attività che devono essere apprese dal tirocinante e adeguatamente formati.

6. Alla valutazione dei tirocinanti concorrono il tutor e le guide di tirocinio.

#### **Articolo 14 – Frequenza**

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non può essere ammessa se lo studente che abbia superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che comunque non può essere superiore al 10% delle ore complessive.

2. In caso di assenza dello studente superiore al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e l'eventuale completamento avverrà secondo modalità stabilite dalla Regione o Provincia autonoma.

#### **Articolo 15 – Comitato didattico**

1. Il comitato didattico è costituito dai docenti, dai tutor ed è presieduto dal coordinatore del corso.

2. Il comitato didattico concorre con il coordinatore del corso alle funzioni di programmazione e valutazione necessarie a garantire l'apprendimento delle competenze attese per il profilo. Valuta periodicamente nonché al termine del percorso formativo il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze per ciascun studente determinandone l'ammissione all'esame di qualifica.

#### **Articolo 16 - Esame di qualifica – Commissione d'esame**

1. Sono ammessi all'esame di qualifica gli studenti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.

2. Ai fini della validità del titolo è obbligatorio che le attività formative, teoriche e pratiche, si svolgano interamente nel territorio della Regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano in cui è stato autorizzato il corso, come il relativo esame finale.

3. L'esame di qualifica consiste in una prova teorica e una prova pratica finalizzate a verificare rispettivamente l'apprendimento delle conoscenze, l'acquisizione di abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.

5. La Commissione d'esame, nominata dall'Azienda sanitaria o Ente del Servizio Sanitario Regionale o provinciale sede del corso, è composta come segue:

- un rappresentante della Regione o Provincia autonoma di Trento e di Bolzano con funzione di presidente della commissione,
- due infermieri, esterni all'organizzazione del corso e designati dall'Ordine professionale territorialmente competente,
- il coordinatore del corso o un tutor
- un docente del corso.

Ulteriori componenti possono essere individuati dalle Regioni e Province autonome.

6. Le Regioni e Province autonome provvedono alla definizione dei criteri per la costituzione delle prove di esame e l'esame si intende superato qualora entrambe le prove risultino positive.

7. Agli studenti che superano l'esame, è rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, il cui contenuto minimo è riportato nel modello di cui all'Allegato 3 che forma parte integrante del presente accordo.

8. L'attestato reca gli estremi dell'atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti delle Aziende sanitarie ed Enti del SSR che hanno materialmente erogato i corsi.

#### **Articolo 17 – Aggiornamento**

1. Gli XX sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno 15 ore annuali.

2. Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale e gli enti privati autorizzati e accreditati sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale dei dipendenti secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani socio-sanitari regionali o dagli atti di indirizzo regionale del settore sanitario e socio-sanitario.

3. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, nonché dai soggetti, enti o istituzioni specializzati nella formazione continua in ambito sanitario.

4. L'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1.

#### **Articolo 18 - Titoli pregressi e riconoscimento di crediti formativi**

1. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare i titoli pregressi ed esami sostenuti nell'ambito di percorsi formativi, ai fini del riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di XX.

#### **Articolo 19 - Titoli esteri**

1. L'esercizio dell'attività sanitaria iscritta in figura di XX da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri è condizionato al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della Salute oppure al riconoscimento di crediti formativi secondo quanto previsto al precedente articolo 18.

#### **Articolo 20 - Equipollenza della qualifica**

1. L'attestato di Operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, acquisito ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 gennaio 2003, è equipollente alla qualifica acquisita ai sensi del presente Accordo, purché l'operatore sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

#### **Articolo 21 - Disapplicazione - disposizioni transitorie**

1. L'Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 gennaio 2003 per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria del profilo di operatore socio sanitario, è disapplicato dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 22.

2. I corsi di formazione già autorizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano il 16 gennaio 2003, alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 22, possono essere portati a compimento fermo restando che entro 24 mesi dalla medesima data dovranno trovare applicazione le nuove disposizioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo.

#### **Articolo 22 – Disposizioni finali**

1. Il presente Accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute.

#### **Articolo 24 - Clausola di invarianza**

1. L'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente Accordo comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**BOZZA**

## ALLEGATO 1

### A. COMPETENZE, ABILITÀ MINIME E CONOSCENZE ESSENZIALI DI XX

Le competenze dell'XX sono finalizzate a fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo; le attività dell'XX sono rivolte alla persona e sono finalizzate a soddisfare bisogni assistenziali di persone con problemi di salute prevalentemente cronici, acuti in situazione di stabilità clinica, disabilità, disturbi di salute mentale, dipendenza patologica, in tutte le fasi della vita, compresa la terminalità.

L'XX svolge le attività dirette alla persona, coadiuvando e attenendosi alle indicazioni infermieristiche; adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli.

Le attività attribuite dall'infermiere responsabile dell'assistenza, vengono svolte nell'ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, al fine di assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni assistenziali di tipo sanitario.

L'XX mantiene aggiornate le proprie competenze contribuendo alla definizione del proprio bisogno di formazione.

Le competenze, determinate dall'insieme delle abilità minime e dalle conoscenze essenziali sono di seguito descritte.

L'XX, su indicazione infermieristica, assiste alle seguenti attività:

<b>COMPETENZA 1</b>	
<b>Coadiuvere gli infermieri nella rilevazione di parametri segni e funzioni</b>	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<p>Rilevare e registrare segni vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, pressione arteriosa)</p> <p>Riconoscere segni di allerta da comunicare tempestivamente</p> <p>Rilevare saturazione di ossigeno mediante sensore/pulsossimetro</p> <p>Rilevare, registrare e segnalare le caratteristiche del dolore, applicando scale di valutazione validate, in assistiti con problemi di comportamenti ed e comunicative (come ad esempio PAIN e NOPPAIN)</p> <p>Eeguire ECG</p> <p>Rilevare parametri mediante puntura capillare</p> <p>Utilizzare dispositivi Point-of-Care (POCT) per processare campioni biologici</p> <p>Rilevare e segnalare la comparsa di alterazioni relativamente alle attività svolte su: cute, mucose e aree peristomali;</p> <p>Rilevare e segnalare dislocazione del dispositivo di infusione, interruzioni di flusso, alterazioni del flusso di infusione</p>	<p>Rilevazione di frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea: range di normalità e principali alterazioni</p> <p>Procedura per la rilevazione della pressione arteriosa</p> <p>Il dolore e la qualità di vita; conseguenze del dolore non trattato</p> <p>Scale di misurazione del dolore validate</p> <p>Dispositivi di infusione di uso comune; funzionamento dei dispositivi e segni di dislocazione.</p> <p>La puntura capillare</p>

<b>COMPETENZA 2</b>	
<b>Coadiuvere gli infermieri nello svolgimento di attività assistenziali a carattere sanitario</b>	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI

<p>Somministrare la nutrizione enterale in condizioni di stabilità clinica Effettuare la medicazione della gastrostomia stabilizzata</p>	<p>Vie di somministrazione della nutrizione enterale: sondino nasogastrico (SNG), gastrostomia (PEG), digiunostomia (PEJ) Principali miscele nutritive e modalità di somministrazione Posizionamento dell'assistito, sorveglianza, rilevazione e segnalazione di complicanze Procedure per la medicazione della gastrostomia stabilizzata, principali alterazioni</p>
<p>Effettuare l'aspirazione delle secrezioni oro-faringee, naso-faringee Effettuare, in assistiti con tracheostomia stabilizzata e clinicamente stabili, l'aspirazione delle secrezioni, la medicazione, la pulizia della cannula tracheostomica.</p>	<p>Anatomia delle prime vie respiratorie; principali alterazioni della cute peristomale Le cannule tracheostomiche e loro pulizia Procedure per l'aspirazione oro-faringea, naso-faringea e da tracheostomia stabilizzata, la medicazione della tracheostomia,</p>
<p>Effettuare la pulizia e cura della cute di stomie stabilizzate e la sostituzione dello specifico sistema di raccolta.</p>	<p>Cenni di anatomia del colon-retto e sistema urinario Tipologie di stomie, sistemi di raccolta Igiene e cura della cute peristomale Osservazione anatomia e prevenzione di complicanze Procedura per la medicazione delle enterostomie e urostomie</p>
<p>In situazioni di stabilità clinica e trattamenti cronici, preparare e far assumere farmaci per via naturale (orale e sublinguale, topica: transdermica, cutanea, otologica, oftalmica, nasale, inalatoria, vaginale, rettale), tramite accessi enterali stabilizzati. per via intramuscolare, sottocutanea</p>	<p>Preparare e fare assumere terapie iniettive: - definizione di farmaco e forme farmaceutiche (gocce, compresse, capsule, sciroppi,...) - le vie di assunzione: sistemiche - calcolo del dosaggio e della dimisura - caratteristiche di una indicazione prescrittiva: nome farmaceutico, dosaggio, via, orario, a stomaco vuoto/pieno, possibilità di polverizzazione/triturazione - ambiti di competenza del medico/infermiere/OSS, - modalità di preparazione del farmaco e modalità di assunzione - criteri di sicurezza nell'assunzione della terapia. Modalità di preparazione e inoculazione di farmaci tramite sonda enterale: tipologia, quantità di acqua, sequenza e posizione.</p>
<p>Applicare cannule nasali, maschere facciali per la somministrazione di ossigeno</p>	<p>Preparare e assistere nell'assunzione di trattamenti per via sottocutanea e intramuscolare: caratteristiche anatomiche dei siti di iniezione, tipologia di farmaci di uso frequente (anticoagulanti, insulina, antidolorifici), dosaggi e unità di misura, controllo della cute e alterazioni cutanee da segnalare, completezza della prescrizione di un trattamento sottocutaneo/intramuscolare, segnali di allerta.</p> <p>Tempi, modalità di somministrazione e caratteristiche dei dispositivi per ossigenoterapia Cura del cavo orale nell'assistito con ossigenoterapia e prevenzione di lesioni da dispositivi per ossigenoterapia</p>
<p>Sostenere o sostituirsi alla persona assistita in situazioni di stabilità clinica e ai famigliari nello svolgimento di attività di autocura a carattere sanitario</p>	<p>Principali attività di autocura a carattere sanitario Autogestione di ausili e dispositivi</p>
<p>Coadiuvare i professionisti sanitari nelle cure di fine vita Collaborare nell'adottare interventi integrati e interdisciplinari per facilitare la libertà di movimento e evitare la contenzione</p>	<p>Gesti di cura e comfort rivolti alla persona morente e alla sua famiglia Interventi ambientali, individuali e relazionali di prevenzione della contenzione Azioni alternative alla contenzione Direttive del Comitato Nazionale per la Bioetica Significato e definizione di contenzione fisica e emotiva Rischi e danni associati all'uso dei mezzi di contenzione Le sponde: mezzo di protezione o di contenzione, la matrice di rischio per l'utilizzo delle sponde</p>

**COMPETENZA 3**

**Svolgere attività di organizzazione e integrazione con altri professionisti e operatori**

<b>ABILITÀ MINIME</b>	<b>CONOSCENZE ESSENZIALI</b>
Coadiuvere i professionisti sanitari rispettando i ruoli  Partecipare attivamente alle riunioni del team  Collaborare per la definizione di strumenti operativi per le parti di competenza	La responsabilità del'XX nell'esecuzione di attività assistenziali di carattere sanitario Consenso e rifiuto dei trattamenti da parte dell'assistito  Strumenti di integrazione Utilizzo di strumenti informativi Il lavoro in team Strumenti operativi per la standardizzazione e la personalizzazione dell'assistenza: piani di attività e procedure, PAI

**BOZZA**

## ALLEGATO 2

### Obiettivi relativi alle competenze

Il modulo teorico (almeno 150 ore) è finalizzato all'apprendimento delle conoscenze specifiche della figura professionale ed è finalizzato all'acquisizione degli elementi di base utili per:

- svolgere le attività assistenziali a carattere sanitario
- svolgere attività di organizzazione e integrazione con altri operatori/servizi

### Materie essenziali suddivise per aree disciplinari

1. area della rilevazione dei parametri, segni e funzioni
2. area della rilevazione del dolore e delle cure di fine vita
3. area della preparazione e assunzione di prescrizioni terapeutiche
4. area delle relazioni professionali

#### Area della rilevazione dei parametri, segni e funzioni – minimo 40 ore

Rilevazione di segni vitali

Procedure relative alla rilevazione di parametri e segni con impiego di dispositivi e strumentazioni biomedicali

Rilevazione di alterazioni nel funzionamento di dispositivi di infusione

#### Area della rilevazione del dolore e delle cure di fine vita – minimo 10 ore

Rilevazione del dolore

Cure di fine vita e la qualità di vita

#### Area della preparazione e assunzione di prescrizioni terapeutiche – minimo 100 ore

Principi per la preparazione di farmaci e sicurezza

Principi generali e farmaci di uso comune

Vie e tecniche di somministrazione naturali, intramuscolari, sottocutanea,

Applicazioni di dispositivi per ossigenoterapia

Nutrizione enterale

Procedure relative all'installazione e mantenimento di dispositivi impiegati nelle stomie



Prevenzione della coagulazione

#### Area delle relazioni professionali – minimo ore 10

Responsabilità dell'XX

Lavoro in team e impiego di strumenti di integrazione

ALLEGATO 3



LOGO REGIONE

ATTESTATO DI QUALIFICA

Ai sensi dell'Accordo.....  
e della Deliberazione di Giunta Regionale..... (se adottata)

Rilasciato il..... N° di registrazione.....

SI ATTESTA CHE

NOME E COGNOME

NATO/A..... IL.....

HA SUPERATO LO SPECIFICO ESAME PREVISTO DALL'ART. 1 DELL'ACCORDO ....

A..... IL.....  
La Regione/P.A. o amministrazione competente dalla Regione delegato.....

In allegato, sono fornite indicazioni in merito all'utilizzo della FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità), ai fini della validità della stessa sull'intero territorio nazionale.